

Rapina – Uso di arma giocattolo – Aggravante ex art. 628 co. 3° n. 1 c.p. – Sussistenza

Cassazione Penale, Sez. II, sent. 8 marzo 2022 n. 8164

In tema di rapina, l'aggravante ex art. 628 3° n. 1 c.p. (violenza o minaccia è commessa con armi) è configurabile anche nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso con uso di armi giocattolo.

Ciò che conta, secondo la Cassazione, è **l'effetto intimidatorio** che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall'effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.

Nel caso di specie, in particolare, la S.C. ha rilevato che, correttamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che **la sola presenza di un cerchietto rosso sulla canna non fosse sufficiente a far ritenere evidente che si fosse in presenza di un'arma giocattolo**, tanto in più in quanto il foro della canna era libero.

In proposito, la S.C. ha ricordato in punto di diritto, il principio stabilito da Cass pen. sez. II, n. 4712 del 17/11/2017, secondo cui, ai fini della **sussistenza della circostanza aggravante** dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa **non sia riconoscibile come tale**.

In motivazione: "*al fine della sussistenza dell'aggravante de qua, ciò che conta è **l'effetto intimidatorio** che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall'effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa. Seppure deve, quindi, escludersi che l'uso di un'arma giocattolo sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi **solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale**".*